



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**  
composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell'adunanza del 20 ottobre 2017 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- vista la lett. prot. n. 61 dell'8 maggio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Ceriale (SV), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 41/2017 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- vista la deliberazione n. 58/2017/QMIG del 29 giugno 2017, con la quale la Sezione, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (ai fini del calcolo della spesa per il personale rilevante per la verifica del rispetto del limite previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, rispetto alla media del triennio 2011-2013), ha sospeso la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) e sottoposto al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre s.a., l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie una questione di massima;
- vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2017/QMIG del 26 settembre 2017, con cui sono stati affermati i principi di diritto ai quali la Sezione regionale di controllo deve conformare, sulla questione rimessa dal Comune di Ceriale, la propria attività interpretativa;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

**FATTO**

Con istanza n. 7171 dell'11 aprile 2017, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 61 dell'8 maggio 2017 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per

la Liguria il 15 febbraio 2017 con il n. 0002601-10/05/2017-SC\_LIG-T85-A, il Sindaco del Comune di Ceriale ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in materia di spesa del personale.

In particolare, il Comune ha chiesto di sapere se l'Ente, soggetto al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio), debba inserire nel calcolo della spesa per il personale, ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, rispetto alla media del triennio 2011-2013, anche gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La norma richiamata prevede al comma 1 che *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2005 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*.

Il successivo comma 2 stabilisce che, *"a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'incarico dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e costi prestabiliti"*.

Le disposizioni citate prevedono la possibilità di accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture. Condizione essenziale ai fini del riparto tra gli aventi diritto alle risorse accantonate sul fondo è l'adozione di apposito regolamento da parte dell'ente.

Da ciò sembra conseguire che la nuova disciplina degli incentivi escluda i progettisti per indirizzarsi verso le attività tecnico-burocratiche (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti, verifica di conformità, ecc.), estendendo anche agli appalti di forniture e di servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche.

Sulla base delle norme e pronunce intervenute, il Comune di Ceriale intende approvare il regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilendo che non concorrano ad alimentare il fondo tutti i lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Il Sindaco ha chiesto di sapere, pertanto, se i compensi per le funzioni tecniche previsti nel nuovo codice degli appalti, apparentemente differenti dagli incentivi alla progettazione (previsti dalla legge 109 del 1994 prima e dal d.lgs. 163 del 2006 poi), sfuggano, come questi ultimi, al limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006 (riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013) come stabilito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG (che, ai fini del computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva escluso gli incentivi per la progettazione interna di cui al previgente codice degli appalti a motivo della loro riconosciuta natura "di spese di investimento", attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento).

Inoltre, qualora la risposta al quesito dovesse essere negativa, l'Ente ha chiesto di sapere se i predetti incentivi siano o meno esclusi dal computo dei limiti del trattamento accessorio disciplinato dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015.

#### **DIRITTO**

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, come già accertato nella precedente deliberazione della Sezione n. 58/2017/QMIG.

Nel merito la scrivente Sezione regionale di controllo, sulla base di un'articolata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, per la quale si rimanda alla citata deliberazione n. 58, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante i "nuovi" incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ha sospeso la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale e sottoposto al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre s.a., l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: *"se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015"*.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 24/2017/QMIG, non condividendo le argomentazioni prospettate dalla scrivente Sezione, ha dichiarato *"inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017/QMIG"* ed ha affermato che la stessa *"dovrà attenersi al principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre s.a., n. 213"*, in base al quale *"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)"*.

#### **P.Q.M.**

facendo applicazione del principio di diritto richiamato nella deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, la Sezione ritiene che gli incentivi per funzioni tecniche di

cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel calcolo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, rispetto alla media del triennio 2011-2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ceriale.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2017.

Il Magistrato estensore  
Francesco Belsanti

Il Presidente  
Fabio Viola

Depositato in segreteria il 20.10.2017

Il funzionario preposto  
Antonella Sfettina